



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Ripartizione III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace**  
**Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari**

Modifica del luogo di realizzazione del progetto finanziato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 16.04.2025, realizzato da Eine Welt Gruppe Kastelruth, con sede a Castelrotto (BZ), via Sabine Jäger 1

**LA DIRIGENTE**

Visto il "Testo unificato delle norme contenute nelle leggi regionali 30 maggio 1993, n. 11, 29 novembre 1996, n. 5 e 16 febbraio 2007, n. 1 concernenti iniziative umanitarie", approvato con D.P.Reg. 23 febbraio 2010, n. 1/L e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie di cui al suddetto Testo unificato, approvato con Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2009, n. 9/L;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 128 del 29 luglio 2020, sull' approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi concessi ai sensi del Testo unificato delle norme concernenti iniziative umanitarie, approvato con D.P.Reg. 23 febbraio 2010, n. 1/L a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 16 aprile 2025, con la quale sono stati assegnati i contributi a favore di enti, associazioni o comitati con sede nella Provincia di Bolzano per la realizzazione di progetti umanitari in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa (realizzazione pro 2025-2026) provvedendo ai relativi impegni di spesa con imputazione al capitolo di bilancio U19011.0030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025;

Vista la convenzione n. 986 del 03 luglio 2025 a favore di "Eine Welt Gruppe Kastelruth", stipulata con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Vista la nota di data 20 gennaio 2026, protocollo n. 1472, con la quale l'Associazione specifica fondate motivazioni circa la necessità di spostare il luogo di realizzazione del progetto dalla località di Andatabo a Antsohamadiro, Madagascar, in quanto è venuta a mancare sia la fattibilità che l'attività organizzativa del progetto, a causa dei disordini interni verificatisi a settembre del 2025, che hanno portato alla sostituzione del capo villaggio con conseguente rifiuto e mancato appoggio da parte dell'amministrazione e della popolazione locale alla costruzione della scuola;

Visto il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione del testo unificato medesimo, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 9/L del 25.11.2009, modificato in base al quale l'eventuale modifica del luogo di realizzazione del progetto finanziato o di altri aspetti tecnici e logistici dello stesso, sono disposti con Decreto del Dirigente, ferme restando le finalità del progetto, le relative caratteristiche contenutistiche e finanziarie;

Ravvisandosi pertanto nel caso in oggetto gli estremi per l'applicazione di detta disposizione, ritenendo fondate le motivazioni dell'Associazione;

d e c r e t a

- Di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione del Testo unificato citato di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 9/L del 25.11.2009, la modifica del luogo di realizzazione del progetto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 16 aprile 2025, convenzione n. 986 del 03 luglio 2025 dalla località di Andatabo alla località di Antsohamadiro, Madagascar, ferme restando le finalità del progetto, le relative caratteristiche contenutistiche e finanziarie.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7- *quinquies*, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

KM

La Sostituta della Direttrice  
- dott.ssa Angelika Mayr -

La Dirigente della Ripartizione III  
- dott.ssa Eva Maria Kofler -  
*[firmato digitalmente]*

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).*